

alimentato cliente e corruzione. Per gestire questo delicato e importante settore occorre una sedimentazione del know-how, un lungo apprendistato e la capacità di cogliere le modificazioni epidemiologiche: ci vuole conoscenza della materia. L'invecchiamento esponenziale della popolazione anziché essere fattore dirimente, poteva e può essere motivo di nuove progettualità, permeate di coraggio e intelligenza e soprattutto cuore per affrontare in itinere i nuovi bisogni ed esigenze di welfare, di continuità delle cure, dell'handicap e delle non autosufficienze sul territorio. C'è l'esigenza, a mio modo di vedere, di rivisitare la legge istituita del Ssn e ripescare la ratio, purtroppo variamente emendata con i vari intramoenia, extramoenia. Sono sotto gli occhi di tutti e lo scadere della sanità pubblica e le conseguenti liste d'attesa bibliche e spesso il sistematico sottoutilizzo della costosissi-



■ ■ San Daniele del Friuli: nella foto la numerosa classe quinta elementare nell'anno scolastico 1954/55 assieme al maestro Ennio Pagnutti. La foto è stata inviata da Ezio Gallino

me apparecchiature per la Rmn e la Tac. Una cosa si potrà riconsiderare subito nelle conferenze Stato-Regioni sui Lea (livelli essenziali assistenza) che devono essere uguali per tutti e comprendere finalmente anche l'odontoiatria, cenerentola della sanità pubblica ma ben appetita da quella privata.

Tra le cose da omologare: i ticket validi e uguali dall'Alto Adige a Pantelleria. La lista della malattie rare uguale per ogni dove, e che non succeda per esempio che in Piemonte e Toscana non si

paghi il ticket per il morbo di Werloff (piastrinopenia) e in Fvg (io lo sto pagando).

**Franco Pellegrina**  
Gemona del Friuli

## SANITÀ/2 Sulla terapia del dolore

■ In Regione il peggio non ha mai fine. L'ultimo episodio riguarda l'Azienda sanitaria numero 4 che, con il provvedimento di un Nucleo di controllo (chi sono?) impedisce alla Casa di cura

"Città di Udine" di poter "ricoverare" - oltre all'attività ambulatoriale - le persone che soffrono di dolori cronici a cui, come "unica ed ultima possibilità", viene applicata la terapia del dolore e cure palliative. Ebbene questi burocrati per i quali avrei molti termini e che mi limito a definire inadeguati, mettono in crisi una struttura senza peraltro provvedere per tempo ad una preventiva alternativa. Sì, perché nel disporre la cessazione di ricoveri per una determinata terapia presso una struttu-

ra in previsione di una futura costituzione di qualcosa! L'assurdità della decisione è nelle parole del consigliere regionale Novelli, che ci fa sapere che per la stessa struttura, negli anni precedenti, i controlli della stessa Ass 4 non avevano riscontrato obiezioni sui ricoveri, che gli stessi sono sempre avvenuti con l'assistenza di una équipe d'eccellenza e che, questa interruzione, vedrebbe cancellata la lista di attesa per il ricovero, con familiari senza un indispensabile punto di riferimento. Chi ha avuto un congiunto che tramite questa terapia ha potuto chiudere gli occhi senza soffrire, capisce a cosa mi riferisco!

La richiesta di Novelli alla Regione è quella di classificare la struttura come "hab di secondo livello", che non comporterebbe nuovo onere finanziario, permettendo di non perdere la professionalità acquisita dal personale per una terapia insostituibile. Nel ringraziare la sensibilità del con-

breve con l'impegno di tutti.  
**Gerardo Romanin**  
Piano

## MUSICA Un concerto per Sebastian

■ Egregio Direttore, tempo fa ho letto il bell'articolo su Sebastian Di Bin, bravissimo artista che conosco fin dagli esordi e la cui brillante carriera segue affettuosamente. "Nemo profeta in patria": verissimo! A Udine non riusciamo ad ascoltare un suo concerto, e dire che dovremmo essere orgogliosi di questa brillante ascesa artistica di un nostro conterraneo. Qualche anno fa si esibì ai "Concerti Aperitivo", rimpiazzata iniziativa di Letizia Della Marina, e fu un successo! Spero che Associazioni musicali udinesi ci propongano quanto prima un suo concerto.

**Vittoria Fabiano**  
Udine

# Inps agevolato per i "minimi" i contributi si calcolano così

■ **Come si calcolano i contributi agevolati nel nuovo regime dei minimi per artigiani e commercianti, sia come ditta individuale che come impresa familiare?**

Nel nuovo Regime dei Minimi sono cambiate le regole per il calcolo dell'agevolazione INPS riservata ad artigiani e commercianti esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, con i requisiti per rientrare nel regime agevolato. La Legge di Stabilità prevede una riduzione del 35% sul minimale di reddito e sull'eventuale parte eccedente: tali modifiche al regime forfettario sono dettagliate nella circolare INPS 35/2016. Il reddito forfettario costituisce la

base imponibile a cui "si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%". Questa si calcola con il "vecchio sistema", reintroducendo quindi la quota fissa (nel 2015 abolita dalla vecchia Legge di Stabilità) secondo le regole del comma 29, articolo 2 della legge 335/1995: il contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

La riduzione del 35% prevista dal Regime dei Minimi 2016 si applica al contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Se il contributo è inferiore al minima-

le si accredita un numero di mesi proporzionale al versato. Se la contribuzione è almeno pari al minimale si accreditano 12 mesi di contribuzione. Se viene effettuato un versamento pari al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Nel caso in cui il contribuente in Regime dei Minimi abbia un'attività già esistente i contributi sono attribuiti dall'inizio dell'anno solare, nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva. È sempre dovuto il contributo di maternità, pari ad 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previ-

ste per la contribuzione in misura fissa. Per quanto riguarda i familiari coadiuvanti/coauditori, che in base alla legge possono rientrare nel regime agevolato del titolare dell'impresa, si applicano le vecchie disposizioni: la contribuzione si calcola prendendo come base imponibile la quota di reddito determinato forfettariamente e attribuito al collaboratore medesimo fino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta. Tutte le altre disposizioni, relative ad aventi diritto, domande e procedure, restano invariate.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

**Professionisti.it**

## Assegno all'ex a volte anche se convive

■ **Se l'ex moglie convive con un compagno conserva il diritto al mantenimento?**

Con l'ordinanza n. 4175/2016 depositata in data 02 marzo 2016, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a esprimersi in merito all'assegno di mantenimento dovuto dal marito all'ex moglie. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva richiesto la revoca dell'assegno di divorzio disposto dalla Corte d'Appello in favore dell'ex moglie, sulla scorta della considerazione che questa aveva notoriamente intrapreso una convivenza con un altro uomo. Per gli Ermellini, però, la sentenza dei giudici di secondo grado risulta pienamente condivisibile posto che, a fronte

del reddito percepito dal marito, per il lavoro di operatore ecologico comunale, la donna non disponeva di redditi adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria e "in nero". Alla donna, inoltre, era stata revocata l'assegnazione della casa familiare, poiché l'unico figlio trentacinquenne era ormai divenuto autonomo economicamente e non risultava più convivente. La Corte di Cassazione ha rilevato che la relazione della donna con il nuovo compagno non fosse caratterizzata da stabilità o da condivisione delle spese. Infine, il marito non aveva subito peggioramenti delle proprie condizioni reddituali o di salute rispetto al passato. Per cui, la sentenza della Corte d'Appello che disponeva un obbligo a carico del marito di versare alla moglie l'importo mensile di €250,00 andava confermata e il marito è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio.

**Annamaria Ghigna**  
avvocato